



Deliberazione n. 33/2021
Consiglio Federale del 15 aprile 2021

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE SPORTIVE

della Federazione Italiana Danza Sportiva

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Benemerenze sportive

Il Consiglio Federale della FIDS istituisce le Benemerenze Sportive denominate “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*”, “*Tersicore al Merito Sportivo*”, “*Tersicore al Merito Tecnico*” e il “*Tersicore al Valore Atletico*” allo scopo di premiare rispettivamente Dirigenti e Società Sportive, Tecnici Sportivi e Ufficiali di Gara e Atleti che, per l’attività svolta nell’ambito della FIDS, abbiano dato lustro al movimento della Danza Sportiva Italiana.

Articolo 2 – Conferimento delle benemerenze

2.1 Gli insigniti delle Benemerenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive di cui all’art. 5.3 e 5.4 dello Statuto del CONI, nonché dei requisiti specifici per l’accesso alle cariche della FIDS di cui al comma 1 dell’art.78 dello Statuto della FIDS

2.2 Il Consiglio Federale della FIDS conferisce le Benemerenze Sportive di cui all’art.1 su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui ai successivi artt. 5, 10.2 e 13.2

Articolo 3 – Commissione Benemerenze

3.1 Il Consiglio Federale della FIDS nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito:

- valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati e formulare le relative proposte di conferimento;
- formulare al Consiglio Federale eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.

3.2 La Commissione è composta da n. 5 componenti che durano in carica per un quadriennio e possono essere rinominati. Il Presidente della commissione è individuato in un Consigliere Federale.

3.3 Il Presidente FIDS formula la proposta al Consiglio Federale per la composizione della Commissione indicando anche il componente che assume il ruolo di Vice Presidente.

3.4 Il Segretario della Commissione viene nominato dal Segretario Generale della FIDS.

TITOLO II - DIPLOMA D’ONORE AL MERITO SPORTIVO

Articolo 4 – Concessione della benemeranza

4.1 Il “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*” può essere concesso:

- a) agli Atleti italiani che conseguono titoli continentali, mondiali ed olimpionici;
- b) ai Dirigenti Sportivi, nel limite di 20 per il quadriennio, che siano già in possesso del “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Oro e che abbiano per oltre venti anni onorato lo sport della Danza Sportiva;
- c) alle Società Sportive, sempre nel limite di 20 per il quadriennio, che abbiano un’anzianità di costituzione di almeno venti anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione della Benemeranza, a cui sia stato già conferito il “*Tersicore al Merito Sportivo*” ed i cui Atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Articolo 5 – Facoltà di concessione

Oltre a quanto previsto dall’Art. 4, il Presidente della FIDS può proporre “*motu proprio*” al Consiglio Federale il conferimento del “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*” ad una personalità o altro soggetto – *anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all’Art.2.1* – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione della Danza Sportiva.

Articolo 6 – Ripetizione della benemeranza

6.1 La Benemeranza del “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*” può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.

6.2 Agli insigniti del “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*” non può essere assegnata ulteriore benemeranza di grado uguale o inferiore a quella già attribuita.

TITOLO III - TERSICORE AL MERITO SPORTIVO

Articolo 7 – Concessione della benemerenzza

7.1 La Benemerenzza del “*Tersicore al Merito Sportivo*” ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di bronzo.

7.2 Essa può essere concessa:

- a) Alle Società Sportive che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica abbia contribuito a diffondere e migliorare la Danza Sportiva nel Paese;
- b) ai Dirigenti Sportivi che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito la Danza Sportiva;
- c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore della Danza Sportiva Italiana anche in parziale deroga a quanto indicato all’Art. 2.1;

7.3 Il “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Oro compete:

- a) al Presidente della FIDS;
- b) ai componenti del Consiglio Federale;
- c) ai Presidenti delle Organizzazioni Territoriali da almeno 8 anni.

7.4 Il “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Argento compete:

- a) ai Presidenti delle Organizzazioni Territoriali da almeno 4 anni
- b) ai Delegati delle Organizzazioni Territoriali da almeno 8 anni;
- c) ai Delegati Provinciali da almeno 12 anni;

7.5 Il “*Tersicore al Merito Sportivo*” di Bronzo compete:

- a) ai Delegati delle Organizzazioni Territoriali da almeno 4 anni;
- b) ai Delegati Provinciali da almeno 8 anni.

7.6 Per le Società Sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le Società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione della Benemerenzza.

7.7 Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.

7.8 Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.

7.9 La concessione della Benemerenzza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli, salvo i casi previsti ai precedenti punti 2 lettera c), 3 e 4, ovvero per la fattispecie di cui al successivo Art.10.2.

7.10 Tra la concessione del “*Tersicore al Merito Sportivo*” di Bronzo e del “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione del “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Argento e del “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Oro deve intercorrere un periodo di almeno 8 anni.

7.11 Le disposizioni di cui al precedente punto 7.10 non si applicano ai casi previsti ai punti 3 e 4 del presente articolo e all’Articolo 10.2

Articolo 8 – Ripetizione della benemerenzza

8.1 Ai soggetti di cui all’art.7 la Benemerenzza del “*Tersicore al Merito Sportivo*” può essere concesso una sola volta per ogni grado.

Articolo 9 – Periodi di attività sportiva

9.1 Per conseguire il “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Oro è necessario che l’attività dedicata alla Danza Sportiva - *di cui al precedente articolo 7 (comma 7.2)* - sia almeno:

- di anni 20 per le Società di cui alla lettera a);
- di anni 16 per i Dirigenti di cui alla lettera b);

9.2 Per il “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Argento è necessario che l’attività - *di cui al precedente art.7 (comma 7.2)* - sia almeno:

- di anni 16 per le Società di cui alla lettera a);
- di anni 12 per i Dirigenti di cui alla lettera b);

9.3 Per il “*Tersicore al Merito Sportivo*” di Bronzo è necessario che l’attività sportiva – *di cui al precedente art.7 (comma 7.2)* - sia almeno:

- di anni 12 per le Società di cui alla lettera a);
- di anni 8 per i Dirigenti di cui alla lettera b).

9.4 Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse benemerenzze nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 12 – 8 – 4.

Articolo 10 – Proposte assegnazione

10.1 La Commissione Benemerenzze Sportive può proporre per un quadriennio l'assegnazione del "*Tersicore al Merito Sportivo*" nelle quantità massime di seguito specificate:

- a) Tersicore d'Oro a Dirigenti sportivi n.20 ed a Società Sportive n.20;
- b) Tersicore d'Argento a Dirigenti sportivi n. 20 ed a Società Sportive n.20
- c) Tersicore di Bronzo a Dirigenti sportivi n. 20 ed a Società Sportive n.20

10.2 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, il "*Tersicore al Merito Sportivo*" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti nel presente Regolamento.

Articolo 11 – Iscrizione al registro

11.1 Insieme alla onorificenza attribuita viene rilasciato un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV - TERSICORE AL MERITO TECNICO

Articolo 12 – Concessione della benemerenzza

12.1 La Benemerenzza del "*Tersicore al Merito Tecnico*" ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro Atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale ed internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile.

12.2 Per conseguire il "*Tersicore al Merito Tecnico*" per i tecnici sportivi è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:

- a) di anni 16 per l'ottenimento del grado d'Oro;
- b) di anni 12 per l'ottenimento del grado d'Argento;
- c) di anni 8 per l'ottenimento del grado di Bronzo;

12.3 La Benemerenzza del "*Tersicore al Merito Tecnico*" può essere conferita agli Ufficiali di Gara che si siano distinti a livello regionale per almeno 4 anni (*grado di bronzo*), a livello nazionale per almeno 4 anni (*grado di argento*) ed internazionale per almeno 4 anni (*grado d'oro*).

12.4 Non può essere conferita la Benemerenzza del "*Tersicore al Merito Tecnico*" ai soggetti già insigniti del "*Tersicore al Merito Sportivo*" di qualunque grado.

12.5 La concessione della Benemerenzza del "*Tersicore al Merito Tecnico*" avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.

12.6 Tra concessione dei diversi gradi di merito devono intercorrere non meno di quattro anni, fatti salvi i casi previsti al successivo art.13.2

Articolo 13 – Proposte Assegnazioni

13.1 La Commissione Benemerenzze Sportive può proporre per il quadriennio l'assegnazione del "*Tersicore al Merito Tecnico*" nel seguente numero massimo:

- a) Tersicore d'Oro: n. 20;
- b) Tersicore d'Argento: n. 20;
- c) Tersicore di Bronzo: n. 20.

13.2 Il Consiglio Federale della FIDS, su proposta del Presidente, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "*Tersicore al Merito Tecnico*" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.

Articolo 14 – Iscrizione al registro

14.1 Insieme alla Benemerenzza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, la data di rilascio e il numero d'ordine.

Articolo 15 – Ripetizione della benemerenzza

La Benemerenzza del “*Tersicore al Merito Tecnico*” può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V - TERSICORE AL VALORE ALTETICO

Articolo 16 – Concessione della benemerenzza

16.1 La Benemerenzza del “*Tersicore al Valore Atletico*” ha tre distinti gradi e può essere conferita agli Atleti italiani che abbiano conseguito i sotto indicati risultati sportivi:

16.2 Il “*Tersicore al Valore Atletico*” d’Oro viene attribuito a coloro che:

- a) Abbiano conseguito titoli (*Campionati Mondiali*) nelle gare di cui all’art.18,
- b) Abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.

16.3 Il “*Tersicore al Valore Atletico*” d’Argento viene attribuito a coloro che:

- a) Si siano classificati al 2° o 3° posto in un Campionato mondiale
- b) Abbiano conquistato un Campionato europeo in una delle gare previste dall’art.18.

16.4 Il “*Tersicore al Valore Atletico*” di Bronzo viene attribuito a coloro che:

- a) Siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un Campionato Mondiale;
- b) Siano stati classificati al 2° o 3° posto in un Campionato Europeo;
- c) Abbiano vinto un titolo italiano.

Articolo 17 – Ripetizione della benemerenzza

17.1 La Benemerenzza del “*Tersicore al Valore Atletico*” può essere concessa allo stesso Atleta una sola volta per ogni distinto grado sino all’ottenimento del “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*” non contemplando, quindi, concessioni di ulteriori “*Tersicore al Valore Atletico*” di grado uguale o inferiore a quelli ottenuti.

Articolo 18 – Elenchi delle gare

18.1 All’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Benemerenzze Sportive della FIDS provvede a proporre al Consiglio Federale gli elenchi delle gare di ciascuna specialità che saranno valutati ai fini dell’assegnazione del “*Tersicore al Valore Atletico*”.

Articolo 19 – Iscrizione al registro

19.1 Insieme alla Benemerenzza Sportiva attribuita viene rilasciato all’Atleta un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome dell’Atleta, il titolo conseguito, la data di rilascio e il numero d’ordine.

Articolo 20 – Candidature e segnalazioni

20.1 Le proposte di candidature per i diversi gradi del “*Tersicore al Merito Sportivo*” e del “*Tersicore al Merito Tecnico*” e le segnalazioni-attestazioni per i diversi gradi del “*Tersicore al Valore Atletico*” sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenzze Sportive;

20.2 Sono abilitati all’inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Benemerenzze Sportive i Consiglieri Federali e i Presidenti/Delegati delle Organizzazioni Territoriali.

Articolo 21 – Consegna benemerenzze

21.1 La consegna del “*Diploma d’Onore al Merito Sportivo*”, del “*Tersicore al Merito Sportivo d’Oro*”, del “*Tersicore al Merito Tecnico d’Oro*” e del “*Tersicore al Valore Atletico d’Oro*” avviene in occasione di una manifestazione appositamente organizzata dal Consiglio Federale.

21.2 La consegna del “*Tersicore al Merito Sportivo*” d’Argento e di Bronzo, del “*Tersicore al Merito Tecnico*” d’Argento e di Bronzo e del “*Tersicore al Valore Atletico*” d’Argento e di Bronzo avviene in occasione di apposita cerimonia organizzata dal Comitato Regionale e concordata con il Presidente Nazionale. Le Benemerenzze in questione vengono inviate al Presidente/Delegato dalla Federazione.

Articolo 22 – Revoche Benemerenzze

La concessione delle Benemerenzze Sportive può essere revocata dal Consiglio Federale su proposta motivata del Presidente Federale, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.